

N. 49293 del repertorio

N. 29086 della raccolta

ATTO DI FUSIONE

R E P U B B L I C A - I T A L I A N A

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di gennaio,

alle ore diciotto

13/01/2016 ore 18,00

In Catania e nel mio studio notarile sito in via Firenze, 8

innanzi a me, Dottor Giuseppe REINA Notaio in Catania ed

iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili riuniti

di Catania e Caltagirone

sono presenti

- Ing. PIANA Giuseppe nato a Catania il 27 marzo 1962, nella

qualità di Presidente dell' "ENTE SCUOLA EDILE CATANIA in

sigla E.S.E.C." con sede in Catania Strada Boschetto Plaia 2

ove domicilia per la carica iscritta al n.252076 R.E.A. presso

la Camera di Commercio di Catania, Codice Fiscale 80014360871,

in esecuzione ed in forza dei poteri allo stesso conferiti

con delibera dei costituenti di cui al verbale ai miei rogiti

in data 12 ottobre 2015 rep. n.48920/28785 reg.to al n.18680

- Ing. LA ROSA Domenico Marcello nato a Catania il 28 marzo

1968 nella qualità di presidente dell'ente COMITATO PARITETICO

TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E

L'AMBIENTE DI LAVORO PER L'ATTIVITA' EDILIZIA ED AFFINI DELLA

PROVINCIA DI CATANIA in breve CPT con sede in Catania Strada

Boschetto Plaia 2 ove domicilia per la carica, Codice Fiscale

93007500874, in esecuzione ed in forza dei poteri allo stesso

conferiti con delibera dei costituenti di cui al verbale ai

miei rogiti in data 12 ottobre 2015 rep. n.48921/28786 reg.to

al n.18817.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiedono di ricevere quest'atto al quale

p r e m e t t o n o

- che gli enti in comparizione hanno deliberato di fondersi

mediante incorporazione dell'ente COMITATO PARITETICO

TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E

L'AMBIENTE DI LAVORO PER L'ATTIVITA' EDILIZIA ED AFFINI DELLA

PROVINCIA DI CATANIA in breve CPT nell'ENTE SCUOLA EDILE

CATANIA in sigla ESEC, sulla base dei progetti di fusione

allegati sub "A" (Ente incorporante) e sub "A" (Ente

incorporando) ai rispettivi verbali;

- che le delibere di approvazione della fusione e dei relativi

progetti sono state assunte dagli Enti partecipanti con i

verbali in comparsa citati, tutti pubblicati sui rispettivi

siti web a far tempo dal giorno 14 ottobre 2015 per darne

idonea pubblicità ai terzi;

- che la fusione può essere attuata, in quanto non vi sono

state opposizioni da parte dei creditori nei sessanta giorni

successivi alla pubblicazione sul web dei verbali che hanno

approvato i progetti di fusione come espressamente

garantiscono i comparenti ai sensi del D.P.R. 445/2000

esonerato me notaio da ogni responsabilità al riguardo;

Tutto ciò premesso e confermato, volendosi addivenire alla effettiva fusione nei modi e nelle forme di cui alle citate delibere, si stipula e si conviene quanto segue:

1) - Il COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO PER L'ATTIVITA' EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANIA in breve CPT e l'ENTE SCUOLA EDILE CATANIA in sigla ESEC si dichiarano fusi sulla base dei rispettivi progetti di fusione approvati con le deliberazioni di cui sopra mediante incorporazione nel primo del secondo.

2) - Conseguentemente l'Ente incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Ente incorporato e assume rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni, azioni di detto Ente, con particolare riferimento a permessi, concessioni, autorizzazioni, nulla osta e licenze di cui lo stesso dovesse essere titolare o vantasse una legittima aspettativa alla data odierna, e assume a proprio carico tutte le passività, gli obblighi e gli impegni del medesimo, nulla escluso ed eccettuato, assumendo anche; l'onere di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività.

3) - Si intendono trasferite nell'Ente incorporante tutte le attività e le passività sia anteriori che posteriori alle delibere di fusione, anche se qui non specificate,

intendendosi e volendosi espressamente dai contraenti che ogni cosa, ragione o diritto riferentesi all'Ente incorporato debbano considerarsi rientranti nella fusione stessa, con riserva dei contraenti di addivenire ad ulteriori più precise specificazioni, qualora ciò fosse eventualmente necessario.

Ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato senza necessità di ulteriori consensi e con pieno e definitivo esonero da qualsiasi responsabilità a trasferire e/o intestare all'Ente incorporante ENTE SCUOLA EDILE CATANIA in sigla ESEC tutti gli atti e documenti, ditte, licenze, permessi, nulla osta, autorizzazioni varie, amministrative e non, brevetti, marchi, segni distintivi, convenzioni, protocolli d'intesa, depositi cauzionali o per ogni altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, attualmente facenti capo all'Ente incorporato.

4) - A seguito della fusione:

a) viene dato atto che, ai fini contabili e per gli effetti di cui all'art.2501-ter n.6, Codice Civile, le operazioni dell'Ente incorporato saranno imputate al bilancio dell'Ente incorporante retroattivamente a decorrere dal giorno 1° ottobre 2015 precedente più prossimo alla data di pubblicazione dell'atto di fusione sul sito Web dell'incorporante;

b) - Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di

categorie di associati o di altri soggetti, come non è

previsto alcun vantaggio a favore dei soggetti cui compete

l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione;

c) - Cesseranno di pieno diritto tutte le cariche dell'Ente

incorporato COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA

PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO PER

L'ATTIVITA' EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANIA in

breve CPT e tutte le eventuali procure rilasciate in nome del

medesimo;

d) l'Ente incorporante adotta il nuovo statuto allegato al

progetto di fusione (e nuovamente allegato al presente atto

sotto la lettera "A") a far data da oggi giorno in cui

assumerà efficacia la fusione, in quanto giorno in cui avverrà

la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ENTE

SCUOLA EDILE CATANIA in sigla ESEC;

5) - Viene espressamente autorizzato l'Ente incorporante a

compiere in ogni tempo, e senza necessità di ulteriori atti o

consensi, qualunque atto, pratica o formalità necessaria od

utile per il trasferimento e l'intestazione a suo nome di

tutti gli atti, documenti, depositi, polizze, contratti,

convenzioni, protocolli d'intesa, conti; attivi e passivi,

beni mobili anche registrati, beni immobili, attualmente

intestati o intitolati all'Ente incorporato, con esonero da

responsabilità per ogni ente e ufficio.

Su dichiarazione dei componenti, e ai fini dei conseguenti

cambi di intestazione, trascrizioni e/o volture, si precisa

che alla data odierna l'Ente incorporato non è titolare di

beni immobili, né di beni mobili registrati, né di marchi, né

di partecipazioni societarie.

Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti

sono a carico dell'Ente incorporante.

Ai sensi dell'art.1 comma 737 della Legge 147 del 27.12.2013

(legge di stabilità per il 2014) il presente atto sconta le

sole imposte fisse di registro (ipotecaria e catastale se

dovute), trattandosi di atto che trasferisce beni a titolo

gratuito effettuato nell'ambito di operazione di

riorganizzazione tra enti appartenenti per legge e statuto

alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di

categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato che fa

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me

scritto su due fogli per sei facciate, il presente verbale è

stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, alle

parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciannove.

Giuseppe PIANA

Domenico Marcello LA ROSA

dr. Giuseppe REINA, Notaio

Allegato "A" all'atto in data

13.1.2016 n. 29086 della raccolta

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, sede e durata

1 Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra Ance della provincia di Catania, aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Catania, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL, è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza (CPT/Ente Scuola Edile) per l'industria edilizia ed affini della provincia di Catania denominato Ente Scuola Edile Catania in sigla E.S.E.C. .

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

2 L'Ente è lo strumento per il perseguimento, nella provincia di Catania, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'Associazione datoriale territoriale della provincia di Catania e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di

Catania.

L'Ente è, altresì, lo strumento per il perseguimento, nella provincia di Catania, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane/cooperative di settore, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali della provincia di Catania, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni e dal Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali, nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni, determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette di cui al comma 2 del presente punto 2, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma 1 del presente punto 2, non determinano effetti nei confronti dell'Ente. qualora non siano oggetto di previa intesa di tutte le Associazioni nazionali e/o territoriali dei costruttori

edili (Ance) e le Organizzazioni nazionali e/o territoriali artigiane/cooperative.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2, co. 1, lett. ee), del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e svolge le funzioni di cui all'art. 51 del medesimo decreto.

L'Ente Unificato Ente Scuola Edile Catania ha sede in Catania via Strada Boschetto Playa n. 2.

La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto. Nelle more della costituzione dell'SBC, l'Ente sarà coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali.

A tal fine l'SBC, quando costituito, e, nelle more, FORMEDIL e CNCPT esprimono un parere di conformità vincolante sullo Statuto dell'Ente unificato prima della sua entrata in vigore.

L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per

l'inserimento nell'apposito Albo degli Enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e a mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 Scopi statutari

1 L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi entrati nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e ricollocazione per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, nonché formazione per i datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

L'Ente potrà, inoltre, erogare percorsi formativi per ogni altra figura inserita nella filiera del settore (artigiani, liberi professionisti iscritti ad albi professionali, etc.),

secondo le esigenze del mercato del lavoro dell'edilizia, anche con riferimento a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente.

2 L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo: lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

3 Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare, in proprio o con la collaborazione di enti e aziende, attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4 L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, anche attraverso progetti sperimentali in materia di sicurezza e qualità;

inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

5 L'Ente potrà anche promuovere, costituire, partecipare, aderire a enti e società per lo svolgimento di attività, anche commerciale, idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 Strumenti e Attività dell'Ente

1 Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro.

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1, comma 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) professionisti di settore;
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da

imprese edili;

f) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;

g) lavoratori in mobilità;

h) lavoratori in disoccupazione;

i) lavoratori in CIG;

l) datori di lavoro.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle

Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 1, nonché dalla contrattazione

integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;

b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;

c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;

d) lavoratori occupati;

e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;

g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;

h) datori di lavoro.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa

	organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati	
	- sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente	
	bilaterale di cui al contratto collettivo nazionale di	
	settore.	
	Con riguardo alle ore formative dovranno necessariamente	
	essere rispettati i parametri del Protocollo sugli Organismi	
	Bilaterali di cui al Ccnl 1 luglio 2014.	
	2 Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:	
	a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:	
	-allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone	
	preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;	
	-all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle	
	discipline di prevenzione nell'ambito della formazione	
	professionale per i mestieri dell'edilizia;	
	-all'attuazione di interventi informativi e formativi in	
	materia di sicurezza e salute.	
	b) promuove iniziative per la diffusione, anche nei luoghi di	
	lavoro, di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e	
	della salute;	
	c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della	
	prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei	
	cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate	
	da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente,	
	dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti	
	dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai	

lavoratori;

d) esercita, tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad

	esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo	
	previste dalla legge.	
	Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere	
	inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli	
	Organismi bilaterali di cui al Ccnl 1° luglio 2014;	
	e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili ai	
	sensi dei Decreti Legislativi n. 231/2001 e n.81/2008 e	
	s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale	
	nazionale;	
	f) può svolgere, su richiesta delle imprese, attività di	
	consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro,	
	secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di	
	Amministrazione dell'Ente;	
	g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui	
	all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81;	
	h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di	
	promozione di iniziative formative nei confronti del	
	lavoratori;	
	i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe"	
	dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei	
	lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio	
	di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione	
	dell'avvenuta formazione;	
	l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile	
	al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia	

di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale;

m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

TITOLO II - ENTRATE, USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Catania, ad esse aderenti;

b) interessi attivi sui predetti contributi;

c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;

e) finanziamenti e sovvenzioni di Unione Europea, Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, anche locali, Enti Privati nazionali ed internazionali;

f) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali partecipazioni in società ed enti;

g) entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi e per eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto.

I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, dovranno assicurare la piena realizzazione degli scopi affidati ad entrambe le aree di cui all'art. 4, assicurando risorse equilibrate utili alla promozione paritetica delle aree stesse, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al Ccnl 1° luglio 2014.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel

patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III - ORGANI DELL'ENTE

Art. 9 Elenco degli Organi

Sono organi dell'Ente:

-il Presidente

-il Vice Presidente

-il Comitato di Presidenza

-il Consiglio di Amministrazione

-il Collegio dei Sindaci Revisori

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi dell'Ente, con eccezione del Collegio dei Sindaci Revisori sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle.

Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

a) *Composizione*

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

	-n. 6 dall'Associazione territoriale imprese edili ed affini	
	della provincia di Catania, aderente all'Associazione	
	nazionale costruttori edili (Ance);	
	-n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini	
	della provincia di Catania di cui all'art. 1.	
	In caso di mancata indicazione da parte delle Organizzazioni	
	Territoriali i componenti del Consiglio di amministrazione	
	sono nominati dai rispettivi Organismi nazionali.	
	<i>b) Durata dell'incarico</i>	
	Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.	
	I membri del Consiglio di amministrazione possono essere	
	riconfermati.	
	E', però, data facoltà alle Organizzazioni designanti di	
	sostituire i membri, per qualunque causa, anche prima dello	
	scadere del triennio.	
	In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di	
	amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte	
	consecutive non partecipino alle sedute.	
	I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli	
	eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della	
	scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi	
	sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.	
	<i>c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione</i>	
	Il Consiglio provvede all'amministrazione e alla gestione	
	dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari al raggiungimento	

degli scopi statutari.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i

seguenti compiti:

1) amministrare il contributo contrattuale della provincia di

Catania, ed ogni altra entrata e il patrimonio dell'Ente, e,

in particolare, deliberare sull'impiego dei mezzi finanziari e

delle entrate e sui singoli capitoli di spesa;

2) approvare il piano previsionale delle entrate e delle

uscite e il bilancio consuntivo dell'Ente;

3) approvare preventivamente tutti i contratti che obblighino

l'Ente per valori omnicomprensivi superiori a euro 10.000,00

(diecimila/00), ivi compresi, a titolo esemplificativo, oneri

finanziari, legali, clausole penali in ipotesi di

inadempimento o recesso, polizze assicurative, etc.;

4) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle

entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui

agli articoli del presente Statuto;

5) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano

generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i

programmi delle attività formative e per la sicurezza da

svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto,

tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei

fabbisogni di formazione rilevati, sulla base delle

disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a

conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua

	approvazione. Una volta approvato sarà trasmesso all'SBC,	
	quando costituito, e nelle more, agli Organismi nazionali di	
	coordinamento FORMEDIL e CNCPT e alle loro articolazioni	
	regionali, nonché alle parti sociali nazionali di cui all'art.	
	1;	
	6) nominare eventualmente, fra i membri del CdA, un delegato	
	di espressione datoriale e un delegato di espressione	
	sindacale per l'Area Sicurezza di cui all'art. 4 comma 2 del	
	presente Statuto;	
	7) assegnare ai consiglieri delegati di cui al punto 6), ove	
	nominati, i budget annuali fino a concorrenza dei quali i	
	consiglieri stessi sono tenuti a sviluppare le proprie	
	attività, ai sensi del successivo art. 16;	
	8) delegare ai consiglieri di cui al punto 6), ove nominati,	
	ogni altra attività, anche non espressamente prevista, purché	
	coerente con gli scopi dell'Ente, entro il budget assegnato;	
	9) richiedere ai consiglieri delegati di cui al punto 6), ove	
	nominati, una relazione sull'attività svolta, al fine di	
	verificarne la congruità rispetto ai compiti affidati;	
	10) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai	
	contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di	
	cui all'art. 1;	
	11) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e	
	consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni	
	sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del	

	debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle	
	ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia ad	
	ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o	
	amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne e	
	rinunciare agli atti; appellare ed accettare giuramenti,	
	nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio,	
	acquistare, vendere e costruire immobili;	
	12) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari	
	ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;	
	13) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza,	
	l'organigramma e l'organico del personale;	
	14) assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta	
	del Comitato di Presidenza;	
	15) incaricare tecnici e consulenti, su proposta del Comitato	
	di Presidenza;	
	16) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le	
	iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.	
	d) <i>Convocazioni</i>	
	Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una	
	volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia	
	richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre	
	membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei	
	Sindaci Revisori.	
	La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta	
	mediante avviso scritto, anche tramite PEC, da recapitarsi	

almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione,

specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli

argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione

potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di

norma il Direttore, con funzioni di Segretario e senza diritto

di voto.

e) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di

amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la

presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Tre adunanze consecutive nelle quali sia mancato il numero

legale determineranno l'intervento dell'Ente nazionale di

riferimento su istanza, anche disgiunta, delle parti

territoriali.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del Segretario.

Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e

sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati

dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui al punto 1

dell'art. 1 assume, su designazione della stessa

	Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei	
	rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori	
	stipulanti assume, su designazione delle stesse	
	Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.	
	Spetta al Presidente di:	
	a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in	
	giudizio;	
	b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto,	
	promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del	
	Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.	
	Il Presidente ha la firma sociale, nei limiti dei poteri	
	attribuitigli in sede di delibere adottate dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per	
	iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di	
	impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione	
	fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione	
	costruttori edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.	
	Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato	
	di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 2 del	
	presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.	
	Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di	
	amministrazione a:	

	a)curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio	
	di amministrazione, seguendone l'esecuzione;	
	b)proporre al Consiglio di amministrazione il piano	
	generale delle attività dell'Ente;	
	c)intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;	
	d)proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del	
	Direttore;	
	e)proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di	
	tecnici e eventuali consulenti;	
	f)predisporre il piano previsionale delle entrate e delle	
	uscite, nonché il bilancio consuntivo, da presentare al	
	Consiglio di amministrazione per l'approvazione;	
	g)sovrintendere al lavoro dei consiglieri delegati di	
	cui al successivo art. 16.	
	h)proporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma	
	e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche	
	degli stessi, predisposti dal Direttore;	
	i)proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	Direttore, assunzioni e licenziamenti.	
	j)gestire sulla base delle delibere del Consiglio di	
	amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente con firma	
	congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i	
	componenti del Consiglio di amministrazione.	
	Per la durata del Comitato di presidenza valgono le	
	disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di	

amministrazione.

Art. 13 Collegio dei Sindaci e Controllo Contabile

L'Ente si avvale di un Collegio dei Sindaci composto da tre

membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle

Organizzazioni dei datori di lavoro della provincia di

Catania, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

della provincia di Catania in accordo tra loro, il terzo, che

presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le

Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal

Presidente del Tribunale competente per ubicazione dell'Ente.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni

territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti

nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili.

Il Collegio dei sindaci si riunisce ordinariamente ai sensi

dell'art. 2404 del codice civile ed ogni qualvolta il

Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno

ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

a)Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui

ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di

amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale

delle entrate e delle uscite.

b)*Durata*

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

c)*Attribuzioni*

I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

d)*Controllo Contabile*

Ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile il controllo contabile dell'Ente può essere esercitato alternativamente dal Collegio Sindacale, da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

Art. 14 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, all'infuori del Consiglio di amministrazione, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del

Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente,

svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal

Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del

Consiglio di amministrazione.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile

degli uffici dell'Ente da lui diretto ed organizzato sulla

base delle direttive ricevute.

In particolare:

a) predispone l'organigramma e l'organico del personale, da

sottoporre al Comitato di Presidenza, per la successiva

delibera ad opera del Consiglio di amministrazione;

b) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e

vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici

che amministrativi;

c) coadiuva il Comitato di presidenza nella predisposizione

del piano generale dell'attività dell'Ente;

d) cura l'attuazione del piano generale dell'attività

dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per

quanto di competenza, dai consiglieri delegati di cui

all'art. 16;

e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza

i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione

delle iniziative previste dal piano generale;

f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di

presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con gli

	Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali	
	articolazioni territoriali o coordinamenti regionali o con	
	SBC quando costituito;	
	g)partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione, fungendone da Segretario con il compito di	
	redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del	
	Comitato di Presidenza.	
	Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del	
	Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su	
	proposta del Comitato di Presidenza.	
	Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione	
	L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di	
	amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza,	
	sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata	
	esclusivamente a criteri di professionalità.	
	Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento	
	conforme al Ccnl vigente dell'edilizia o al Ccnl per la	
	formazione professionale ed alle normative di legge.	
	Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è	
	stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del	
	Direttore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio	
	di amministrazione.	
	In ogni caso le retribuzioni del personale non potranno	
	superare gli importi previsti per la categoria dei quadri,	
	come disciplinati dal Ccnl del settore edile o dal Ccnl per la	

formazione professionale ove richiesto.

Art. 16 Consiglieri delegati per le attività di sicurezza

Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 4, comma 2, del presente Statuto, l'Ente può avvalersi di due consiglieri delegati per l'attività di sicurezza.

I consiglieri delegati per l'attività di sicurezza sono nominati tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

I consiglieri delegati sono tenuti a sviluppare le proprie attività, elaborando e proponendo al Consiglio di amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente. I consiglieri delegati, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad essi delegata dal Consiglio di amministrazione.

I consiglieri delegati svolgono le proprie attività nell'ambito del budget assegnato all'area Sicurezza, fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione i consiglieri delegati presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad essi conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

Art. 17 Obbligo di riservatezza

I membri del Consiglio di amministrazione e i consiglieri delegati per le attività di formazione e sicurezza e ogni altra persona che partecipi alle riunioni degli Organi dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di legge.

Art. 18 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, nel rispetto delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,

durante la vita dell'Ente;

b)obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, che è indivisibile, solo in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e

sicurezza). Il piano previsionale e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda tipo di riclassificazione, predisposta dal Sistema bilaterale nazionale, con l'obiettivo di favorire la lettura dei dati contenuti nei singoli bilanci per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio nazionali.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalle relazioni del Collegio dei sindaci revisori, del Presidente e della Società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 20 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei

sindaci revisori.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture

amministrative e contabili che siano necessarie in relazione

all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere

conservate per dieci anni dalla data dell'ultima

registrazione.

Art. 21 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere

disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria

e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che

deve prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere

conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su

proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra

le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di

lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere

dell'SBC, quando costituito, e, nelle more, degli organismi

nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni di cui al comma 1 determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 23 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, su indicazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, previo parere tecnico vincolante dell'SBC, quando costituito, e, nelle more, degli Organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Art. 24 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle

Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Giuseppe PIANA

Domenico Marcello LA ROSA

dr. Giuseppe REINA, Notaio